



CITTA' di AMANDOLA

Provincia di Fermo

OGGETTO: PARERE PER RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI.

doc. n. 34/2020

* * *

Alla Responsabile
del Servizio Finanziario

S E D E

Con mail del 23 dicembre u.s. è stata trasmessa copia della proposta di deliberazione consiliare n. 41 del 23.12.2020 concernente la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, effettuata ai sensi dell'articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con la mail suddetta viene evidenziato che "" ... la disciplina in materia non fornisce una chiara interpretazione sulla necessaria acquisizione del parere da parte dell'organo di revisione ..."", e viene pertanto richiesta una valutazione di questo organo di revisione in ordine al rilascio del corrispondente parere (o meglio, in ordine alla obbligatorietà di detto parere).

Preliminarmente è da escludere che, sia con riferimento alla fattispecie sopra indicata che per tutte le restanti ipotesi di parere dell'organo di revisione, il rilascio del parere stesso possa essere rimesso ad una valutazione, più o meno discrezionale, dell'organo stesso, le cui funzioni sono tipizzate e regolate da specifiche disposizioni, di legge e/o di regolamento, che non lasciano spazio a valutazioni discrezionali in ordine alla obbligatorietà del rilascio.

Considerato poi che la proposta inviata si configura quale atto ricognitivo e meramente confermativo della situazione esistente (disponendo il mantenimento delle partecipazioni esistenti, sia dirette che indirette), si ribadisce - a conferma di quanto già evidenziato in precedenti occasioni - che nell'ordinamento non è dato rinvenire una norma, di legge o di regolamento, che preveda il rilascio del parere in relazione al tipo di atto in argomento, non avendo tale valenza l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, del TUEL, in forza del quale il parere dell'organo di revisione è previsto in ordine alle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Nel senso ora ricordato si esprimono altresì anche i principi contabili di vigilanza e controllo approvati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili pubblicati a febbraio 2019 (paragrafo 9.1 del documento n. 10) ove in merito al parere dell'organo di revisione sui piani di razionalizzazione delle partecipate è espressamente previsto che lo stesso "" ... è da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi ..."" mentre ""... il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi."".

E nemmeno risulta decisiva la deliberazione n. 3 del 16 gennaio 2018 della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti: con tale pronuncia viene rilevata l'opportunità

di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal T.U. n. 175 del 2016, ma va precisato che detta pronuncia fa riferimento al provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 175/2016, e non alla deliberazione annuale di ricognizione di cui all'articolo 20 del medesimo decreto.

In ogni caso si deve rilevare che la facoltà di acquisire il parere dell'organo di controllo, che in detta pronuncia viene considerata opportuna, va esercitata dall'amministrazione non già mediante una semplice richiesta rivolta all'organo di revisione (con ciò richiedendo non tanto un apporto collaborativo dell'organo di revisione ma un indebito coinvolgimento dello stesso in atti di esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione) bensì con la previsione di una specifica disposizione in tal senso che risulti contenuta negli strumenti regolamentari dell'ente, nello specifico nel regolamento di contabilità.

Per i motivi sopra descritti si ritiene non dovuto il parere dell'organo di revisione nei riguardi di una proposta di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente ove la stessa, disponendo il mantenimento delle partecipazioni esistenti, consista in un atto ricognitivo e meramente confermativo della situazione in essere.

Piobbico - Amandola, 28 dicembre 2020.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Ennio Braccioni)

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005*

